

Proposta di legge

Legge di stabilità per l'anno 2020

Sommario

Preambolo

CAPO I - Disposizioni in materia di entrata

Art. 1 - Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016

CAPO II - Disposizioni di carattere finanziario

Art. 2 - Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009

Art. 3 - Finanziamenti straordinari a piccoli comuni.

Inserimento dell'articolo 82 bis nella l.r. 68/2011

Art. 4 - Compiti dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012

Art. 5 - Indennità e rimborso spese dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012

Art. 6 - Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca.

Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014

Art. 7 - Interventi sul porto di Livorno.

Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

Art. 8 - Interventi sul porto di Marina di Carrara.

Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 82/2015

Art. 9 - Titoli di efficienza energetica.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 89/2016

Art. 10 - Interventi per le persone con disabilità.

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 60/2017

Art. 11 - Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017

Art. 12 - Interventi contro la violenza di genere.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017

Art. 13 - Manutenzione rete ciclabile

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017

Art. 14 - Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2017

Art. 15 - Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 81/2017

Art. 16 - Articolazioni territoriali delle zone-distretto.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 65/2018

Art. 17 - Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico.

Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 66/2018

Art. 18 - Contributo regionale alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Modifiche all'articolo 30 della l.r. 68/2018

Art. 19 - Sostegno alle PMI del "sistema neve" in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 73/2018

Art. 20 - Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2018

Art. 21 - Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2018

Art. 22 - Contributi straordinari al Comune di Minucciano per la realizzazione di piste ciclabili.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 73/2018

Art. 23 - Finanziamento dei lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso in Firenze.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 73/2018

Art. 24 - Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 73/2018

Art. 25 - Garanzia Toscana.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 73/2018

Art. 26 - Documento unico di regolarità contributiva.

Modifiche al preambolo della l.r. 17/2019

Art. 27 - Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A.

Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019

Art. 28 - Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019

Art. 29 - Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2019

Art. 30 - Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico.
Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 57/2019

Art. 31 - Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12.
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 65/2019

Art. 32 - Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11. -
Modifiche all'articolo 33 della l.r. 65/2019

Art. 33 - Copertura finanziaria

Art. 34 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità);

Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020);

Vista la legge regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto);

Vista la legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico);

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Considerato quanto segue:

1. A seguito dell'elevato numero di occupazioni senza titolo emerse è necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2021 per il rilascio da parte degli uffici regionali della concessione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 77/2016, al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle occupazioni in questione;

2. È necessario garantire anche per l'anno 2022 la concreta realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 della l.r. 32/2009 in tema di contrasto alla povertà attraverso le eccedenze alimentari e il progetto "Spesa per tutti";

3. È opportuno stanziare la somma di 20.000.000,00 di euro per la concessione di contributi straordinari a tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti, da concedere in proporzione al valore del disagio, non finalizzati a singole e nominate tipologie di interventi (es. scuole, edifici pubblici, ecc.) ma alla generalità di interventi di investimento, liberamente scelti dal comune;

4. È opportuno incrementare del 5% i compensi spettanti ai membri del collegio dei revisori dei conti della Regione, cui sono attribuiti nuovi compiti in materia di controlli sulla contrattazione

collettiva integrativa;

5. È opportuno procedere a rimodulazioni di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino, la variazione o la diversa allocazione delle risorse su successive annualità col prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;

6. È necessario recepire le richieste formulate dal Governo in sede di esame di alcune leggi regionali (65/2018, 66/2018, 17/2019, 19/2019) dando seguito all'impegno corrispondentemente assunto dal presidente della Giunta regionale, per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame;

7. È necessario potenziare la dotazione finanziaria delle misure della l.r. 60/2017, che inserisce in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità ponendosi come uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale, supportando in particolare le attività di formazione;

8. È necessario prevedere anche per l'anno 2022 un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate;

9. È necessario ribadire l'interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere, finanziandoli per il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione;

10. È opportuno proseguire il finanziamento di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano o, almeno, riducano il rischio idraulico garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati;

11. È necessario potenziare la dotazione finanziaria delle misure della l.r. 81/2017 incrementando il fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale;

12. È necessario rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita, collocati nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale;

13. È opportuno contribuire alla sua riqualificazione dell'immobile ex ospedale di Luco di Mugello, conferito dalla Regione al patrimonio della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con un contributo a favore della Fondazione che potrà così valorizzare il cespite patrimoniale;

14. È opportuno destinare la somma di 300.000,00 euro, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune di Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio;

15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni in materia di entrata

Art. 1

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) la parola “2019” è sostituita dalla seguente: “2021”.
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016, le parole “tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016)” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della legge regionale **legge di stabilità 2020**”.
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola “2019” è sostituita dalla seguente: “2021”.
4. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
“6. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone annualmente dovuto. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:
a) per l'annualità 2016 con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;
b) per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.”.
5. Al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola “2019” è sostituita dalla seguente: “2021”.
6. Al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016:
a) le parole “Per gli anni 2016 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2016 e 2020”;
b) le parole: “versata, entro il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “versata, entro il 31 dicembre 2021”;
c) dopo le parole “ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018” sono aggiunte le seguenti: “, 2019, 2020 e 2021”.

CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario

Art. 2

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009

1. Il comma 2 quater dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) è sostituito dal seguente:
“2 quater. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
b) per gli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.”.

Art. 3

Finanziamenti straordinari a piccoli comuni. Inserimento dell'articolo 82 bis nella l.r. 68/2011

1. Dopo l'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) è aggiunto, nel Capo I, il seguente:

“Art. 82 bis

Finanziamenti straordinari per investimenti

1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a 30.000,00 euro, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell'indicatore unitario del disagio di cui all'articolo 80, maggiorato del 20 % se il comune è ricompreso nell'elenco del Progetto regionale 3 - Politiche per la montagna e per le aree interne, di cui all'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2.

2. Per l'individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all'articolo 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020.

3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l'anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

4. Nell'anno 2020 sono esclusi dal contributo gli interventi di cui al comma 3 su strade comunali. Per gli anni 2021 e 2022 il contributo per gli interventi su strade comunali può essere concesso a condizione che sussista cofinanziamento alla spesa da parte del comune in misura non inferiore al 10% per i comuni fino a 3.000 abitanti e al 20% per i restanti comuni. Il cofinanziamento non è richiesto quando l'intervento su strada comunale rientra tra gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e l'evento si è verificato nel medesimo anno di concessione e prima della presentazione della domanda.

5. Nell'anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.

6. I contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati. Fatta salva l'eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune, l'intervento per il quale è concesso il contributo deve essere finanziabile per l'intero rispetto alla spesa stimata.

7. Il comune può richiedere, all'atto della domanda, che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al comma 3 che intende realizzare a totale carico del contributo regionale, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità 2020-2022, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 12.

8. Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti:

a) ai fini del monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di

procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);

b) ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), anche tramite il sistema informativo dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

9. Il contributo è liquidato, per singolo intervento di cui al comma 3, secondo i seguenti criteri:

a) per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l'anno di concessione dei contributi:

1) è liquidato il 50% dell'intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell'eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50% della somma massima concedibile, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori;

2) è liquidata la somma residua, al netto dell'eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti della somma massima concedibile, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;

b) per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7:

1) nella prima annualità, è liquidato il 50% del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell'annualità è liquidata, nei limiti della somma massima concedibile, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;

2) per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.

10. Il contributo per il singolo intervento di cui al comma 3 è revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. È altresì revocato:

a) nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l'anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell'anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;

b) nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di realizzazione dell'intervento in esercizio associato. In tal caso:

a) la domanda di contributo è comunque effettuata dal comune, che resta il soggetto beneficiario del contributo medesimo e il destinatario dell'eventuale provvedimento di revoca;

b) ai fini della liquidazione rilevano i contratti stipulati dall'ente responsabile dell'esercizio associato e i pagamenti da esso effettuati;

c) ogni onere di documentazione è a carico del comune beneficiario, che provvede ad acquisirla dall'ente responsabile dell'esercizio associato.

12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il procedimento di concessione e di revoca dei contributi, e in particolare sono stabiliti:

a) i contributi massimi potenzialmente concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei comuni interessati;

b) il termine perentorio per la presentazione della domanda e i soggetti abilitati a presentarla;

c) i casi di inammissibilità della domanda o delle spese previste, in particolare nel caso in cui il comune risulta beneficiario, per lo stesso intervento, dell'anticipazione per le spese di progettazione di cui all'articolo 93 della presente legge; i casi di ammissibilità, nella spesa stimata, delle spese di progettazione e di direzione dei lavori;

d) la documentazione da presentare a corredo della domanda, per gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo, poste in ordine di priorità. Rientrano in tale documentazione anche la dichiarazione sulla riconducibilità

dell'intervento alla tipologia di investimento di cui all'articolo 3, comma 18, della l. 350/2003, l'indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata di ciascun intervento, nonché l'indicazione del responsabile unico del procedimento;

e) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento;

f) gli adempimenti dei comuni per eventuali integrazioni della documentazione e per le liquidazioni, e i termini perentori entro i quali devono essere svolti;

g) il procedimento di revoca dei contributi concessi o liquidati;

h) la struttura regionale competente alla concessione del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali interessate al procedimento, gli adempimenti che devono essere svolti, in particolare ai fini della verifica dell'assolvimento degli oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione dell'opera mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma medesimo;

i) le ulteriori modalità di attuazione del presente articolo.

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, a norma dell'articolo 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi previsti.

14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di attività contrattuale.

15. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 7.000.000,00 per l'anno 2020, euro 6.000.000,00 per l'anno 2021 ed euro 7.000.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022.

Art. 4

Compiti dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012

1. La lettera d del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è sostituita dalla seguente:

“d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);”.

Art. 5

Indennità e rimborso spese dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 la parola “22” è sostituita dalla seguente: “27”.

2. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 la parola “37” è sostituita dalla seguente: “42”.

Art. 6

Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) le parole “dal 2020 al 2039” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021 al 2040”.
2. Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole “dal 2021 al 2039” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2023 al 2040”.

Art. 7

Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014, le parole “per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021 e di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040”.
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021 e di euro 12.500.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014, le parole “dall'anno 2021 e fino al 2039” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2023 e fino al 2040”.

Art. 8

Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole “di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2040”.
2. Il comma 3 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“3 Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015, le parole “euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2039” sono sostituite dalle seguenti: “euro 850.000,00 annui a decorrere dall'anno 2023 e fino al 2040.”.

Art. 9
Titoli di efficienza energetica.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 89/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) la parola “straordinarie” è sostituita dalle seguenti: “del bilancio regionale”.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 89/2016 è abrogato.

Art. 10
Interventi per le persone con disabilità.
Modifiche all'articolo 29 della l.r. 60/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) è sostituito dal seguente:
“1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 170.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte:
 - a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, annualità 2018 e 2019 e con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 e 2019;;
 - b) per euro 150.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
 - c) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.”.

Art. 11
Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) le parole “e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2022”.
2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“b) di euro 120.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;”.
3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“b bis) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.”.

Art. 12
Interventi contro la violenza di genere.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 le parole “e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2022”.
2. Il comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
“4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.”.

Art. 13
Manutenzione rete ciclabile
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 la parola “2021” è sostituita dalla seguente: “2022”.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;”.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“b bis) fino a un massimo di euro 550.000,00 per il triennio 2020-2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 130.000,00 per l'anno 2020;
2) euro 210.000,00 per l'anno 2021;
3) euro 210.000,00 per l'anno 2022.”.

Art. 14
Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2017

1. Il comma 5 bis dell'articolo 18 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
“5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 530.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.”.

Art. 15

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 81/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità) è sostituito dal seguente:

“1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte rispettivamente:

a) per l’anno 2019 per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e per l’importo di euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e per l’importo di euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020-2022.”.

Art. 16

Articolazioni territoriali delle zone-distretto.
Modifiche all’articolo 1 della l.r. 65/2018

1. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, cui non competono indennità o compensi aggiuntivi.”.

Art. 17

Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico.
Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 66/2018

1. L'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico) è abrogato.

Art. 18

Contributo regionale alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
Modifiche all'articolo 30 della l.r. 68/2018

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020) è inserito il seguente: “1 bis. Nell'ambito dell'intervento di cui al comma 1, al fine di contribuire alla riqualificazione del complesso immobiliare dell'ex ospedale di Luco di Mugello, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario dell'importo di euro 500.000,00 per l'anno 2020 a favore della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 30 della l.r. 68/2018 è inserito il seguente:

“1 ter. L'erogazione del contributo avverrà successivamente alla formalizzazione del passaggio di

proprietà dell'ex ospedale alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ai sensi del comma 1.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 68/2018 è aggiunto il seguente:

“2 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1 bis, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.”.

Art. 19

Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) le parole “di euro 720.000,00 per gli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 400.000,00 per l'anno 2019, di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 2021”.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

“3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si fa fronte:

a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.”.

Art. 20

Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 le parole “e per un importo pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e per un importo pari a euro 500.000,00 per l'anno 2020 e 300.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022”.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

“4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.400.000,00 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue:

a) per l'anno 2019 per l'importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) per gli anni 2020, 2021 e 2022, rispettivamente per gli importi di euro 500.000,00, euro 300.000,00 ed euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.”.

Art. 21

Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 la parola “425.000,00” è sostituita dalla seguente: “675.000,00”, e dopo le parole “con deliberazione della Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “ed in coerenza con il Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla l.r. 55/2011”.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.352.847,00, si fa fronte come segue:

a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l'anno 2020 e di euro 310.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.”.

Art. 22

Contributi straordinari al Comune di Minucciano per la realizzazione di piste ciclabili. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 73/2018 dopo le parole “euro 70.000,00” sono inserite le seguenti: “per l'anno 2019 e di euro 100.000,00 per l'anno 2021”.

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021.”.

Art. 23

Finanziamento dei lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso in Firenze. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 73/2018

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

“2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, fino ad un massimo di euro 12.067.000,00, con le risorse della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” ed articolate sul bilancio di previsione regionale secondo la realizzazione dell'investimento in corso di definizione.”.

Art. 24
Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 73/2018

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.”.

Art. 25
Garanzia Toscana.
Modifiche all'articolo 26 della l.r. 73/2018

1. Il comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

“8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, euro 600.000,00 per l'anno 2020 e euro 2.000.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte:

a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) per gli anni 2020 e 2021, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.”.

Art. 26
Documento unico di regolarità contributiva.
Modifiche al preambolo della l.r. 17/2019

1. Nel considerato 1 del preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009) le parole: “. Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale” sono soppresse.

Art. 27
Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A.
Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019

1. Nel preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), il considerato 12 è sostituito dal seguente:

“12. Per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale, è necessario autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà della Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., subordinato a un'analisi del rispetto del principio dell'operatore in una economia di mercato – MEOP (Market Economy Operator Principle). Se l'acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi è necessario provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore;”.

Art. 28

Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) le parole “500.000,00 per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “420.000,00 per l'anno 2020 ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022”.

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per l'anno 2020, euro 80.000,00 per l'anno 2021 e euro 80.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.”.

Art. 29

Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2019

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico) è sostituito dal seguente:

“4. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell'articolo 1, fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019 e di euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte:

a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;

b) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.”.

Art. 30

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico.

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 57/2019

1. L'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico) è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Norma finanziaria

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l'anno 2019 e di euro 256.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” rispettivamente dei bilanci di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020-2022, annualità 2020.

2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti”.”.

Art. 31
Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12.
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 65/2019

1. Nella rubrica dell'articolo 31 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) le parole “contributi per” sono soppresse.
2. Al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) la parola “300.000,00” è sostituita dalla seguente: “180.000,00”.
3. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 65/2019 le parole “2019-2021” sono sostituite dalle seguenti: “2020-2022”.

Art. 32
Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11.
Modifiche all'articolo 33 della l.r. 65/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 65/2019, dopo le parole “250.000,00 per l'anno 2019” sono aggiunte le seguenti: “e 500.000,00 per l'anno 2020”.
2. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
“2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.”

Art. 33
Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati nell'allegato D della legge regionale (*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*).

Art. 34
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.